

Ai gentili clienti
Loro sedi

Collegato manovra: le novità del DL n. 193/2016 convertito con legge n. 225 del 01.12.2016

(DL n. 193 del 22.10.2016, legge di conversione n. 225 del 01.12.2016)

Premessa

Con il **DL n. 193 del 22.10.2016** il legislatore ha introdotto **nuove disposizioni in materia fiscale che andranno ad aggiungersi a quelle previste dalla legge di bilancio per il 2017**. Il decreto, in particolare, prevede **l'abolizione di Equitalia** ed una **procedura di rottamazione delle cartelle di pagamento**: gli interessati potranno sanare la propria posizione con il pagamento della quota capitale, interessi e l'aggio di riscossione, con esclusione dell'intera somma dovuta a titolo di mora e sanzioni.

Con la legge di conversione n. 225/2016 sono stati introdotti numerosi correttivi al decreto in esame, anche con riferimento alla procedura di rottamazione: oltre ad uno slittamento delle date relative alla domanda (31.03.2016) ed al pagamento delle rate (l'ultima a settembre 2018), viene previsto l'ampliamento della misura ai ruoli emessi nel 2016.

Vengono confermate, invece, le disposizioni relative al superamento degli studi di settore ed agli adempimenti trimestrali relativamente a fatture emesse, acquisti, bollette doganali e note di variazione.

Si segnala, inoltre, la **riapertura dei termini per accedere alla voluntary disclosure fino al 31.07.2017**.

Di seguito illustriamo le novità derivanti dalla conversione in legge del decreto.

Novità in materia fiscale

Le novità di **carattere fiscale** contenute nel **DL convertito** sono le seguenti:

Soppressione Equitalia

Viene prevista, a decorrere dal 01.07.2017, la **soppressione di Equitalia**: l'attività da questa svolta verrà affidata alle strutture dell'**Agenzia delle Entrate - Riscossione**.

Viene **prorogato al 30.06.2017**, invece, il termine per l'accertamento, la **liquidazione e la riscossione dei tributi locali da parte di Equitalia**. Dal 01.07.2017 gli enti locali hanno la possibilità di **affidare l'attività di riscossione ad il nuovo soggetto istituzionale**.

Scomputo ritenute d'acconto

Viene **modificata la disciplina relativa all'anno di computo delle ritenute d'acconto**. In particolare, viene previsto che:

- se le ritenute vengono **operate dopo la presentazione della dichiarazione** dei redditi, le ritenute devono essere **scomutate dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono operate**;
- se sono **operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi prima della presentazione della dichiarazione** dei redditi vengono **scomutate dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono operate**.

Per le **provvigioni di agenti e rappresentanti operate prima della presentazione della dichiarazione**, le ritenute possono essere **scomutate prima della presentazione della dichiarazione**, mentre per le ritenute operate **successivamente alla presentazione della dichiarazione lo scomputo avviene dall'imposta relativa al periodo in cui è stata operata**.

Notifica avvisi e cartelle tramite PEC

Viene prevista la possibilità, da parte dell'Ufficio, di **notificare avvisi ed atti tramite PEC** nei confronti di ditte individuali, società e lavoratori autonomi iscritti in Albi o elenchi.

Per le **cartelle di pagamento** viene specificato che la notifica tramite PEC a

ditte individuali, società e autonomi va effettuata **tramite l'indirizzo risultante dall'indice INI PEC.**

**Nuovo termine
CU**

Viene previsto lo **slittamento del termine di consegna della certificazione unica al 31.03, applicabile sin dalla CU 2016.**

**Procedura di
rottamazione
cartelle**

In previsione del superamento di Equitalia, viene prevista una procedura di rottamazione delle cartelle con sgravio totale degli interessi di mora e delle sanzioni.

Sono interessati dalla procedura **tutti i ruoli affidati alla riscossione dal 2000 al 2016** che non si riferiscano al recupero di aiuti di Stato, a condanne della Corte de conti, provvedimenti e sentenze penali e IVA all'importazione. Gli interessati potranno **presentare istanza entro il 31.03.2017**, in questo caso potranno beneficiare: *i)* della **sospensione delle azioni esecutive** (fatti salvi fermi ed ipoteche già iscritte) e del divieto di avviare nuove azioni; *ii)* del **pagamento agevolato con abbattimento degli importi a titolo di sanzioni e interessi di mora, da effettuare in unica soluzione o in cinque rate entro il prossimo settembre 2018.**

Per quanto riguarda le **rateazioni di cartelle in corso, si rappresenta la possibilità di poter accedere in ogni caso all'istituto ma non vi sarà alcun rimborso relativamente a sanzioni e interessi pagati.** La procedura, inoltre, si può applicare qualora siano **pendenti giudizi**, anche se in tal caso viene richiesta la **rinuncia** al procedimento. La rottamazione, infine, può **riguardare anche le multe stradali**, ma in questo caso **il solo importo abbattuto è quello corrispondente agli interessi di mora.**

SCHEMA RIEPILOGATIVO	
Oggetto della definizione	
Somme da versare	Capitale e interessi Aggi maturati a favore dell'agente della riscossione e rimborsi spese
Somme espunte dal carico	Interessi di mora Sanzioni e somme aggiuntive
Ambito soggettivo	
Ambito soggettivo	Si applica a tutti i soggetti Se beneficiano di un piano di rateazione , devono dimostrare di aver adempiuto agli obblighi nel periodo dal

	01.10.2016 al 31.12.2016 Se è stato promosso un procedimento giudiziario , non è preclusa la definizione ma la domanda presuppone la rinuncia al procedimento
Ambito oggettivo	
Ruoli ammessi	Affidati all'agente dal 2000 al 2016
Esclusioni	IVA all'importazione
	Recupero aiuti di Stato
	Condanne della Corte dei Conti
	Multe , le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
	Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada
Procedura	
I) PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA	Prevede la rinuncia a procedimenti giudiziari e consente la sospensione delle procedure di esecuzione nei confronti dell'interessato
Scadenza termine:	Entro il prossimo 31.03.2017
II) COMUNICAZIONE EQUITALIA	Vengono definiti gli importi da versare e le relative scadenze , con termine massimo di pagamento dell'ultima rata a settembre 2018
Scadenza termine:	Entro il prossimo 31.05.2017
III) PAGAMENTO	Può avvenire mediante domiciliazione del pagamento su conto corrente, tramite i bollettini forniti dall'agente per la riscossione o pagamento allo sportello
Scadenza termine:	Entro il prossimo settembre 2018

Con riferimento al pagamento delle rate, si segnalano le seguenti scadenze:

IMPORTI DELLE RATE	
Numero rata	Importo
I (luglio 2017)	23,33%
II (settembre 2017)	23,33%
III (novembre 2017)	23,33%
IV (aprile 2018)	15%
V (novembre 2018)	15%

Definizione agevolata somme enti locali

In sede di conversione è stata prevista la **definizione agevolata delle somme riferite ad entrate di regioni, province, città metropolitane e comuni, non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale, notificate dal 2000 al 2016 da parte dell'ente o dal concessionario incaricato alla riscossione.**

Entro il prossimo 31.01.2017 gli enti possono prevedere **l'esclusione delle sanzioni di tali entrate** stabilendo il **numero di rate e la relativa scadenza** (non oltre il 30.09.2018), le modalità di manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata, i **termini di presentazione dell'istanza nella quale dovranno essere indicati il numero di rate e la pendenza di giudizi, il termine di trasmissione al debitore, da parte del concessionario incaricato, della comunicazione riportante le somme dovute, le rate e la relativa scadenza.**

Indennità di trasferta

Le indennità e le maggiorazioni spettanti ai lavoratori tenuti all'espletamento dell'attività in **luoghi sempre variabili e diversi concorrono a formare il reddito nella misura del 50%**. Possono beneficiare dell'agevolazione solo i **lavoratori che presentano le seguenti condizioni:**

- **mancata indicazione della sede di lavoro** nel contratto o nella lettera di assunzione;
- **svolgimento di attività che necessita di mobilitazione continua;**
- **corresponsione al dipendente di un'indennità o maggiorazione in misura fissa.**

Sospensione termine trasmissione documenti

Viene prevista la **sospensione dei termini dal 01.08 al 04.09** per la **trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti da parte dell'Agenzia delle Entrate o da qualsiasi altro Ente Impositore.** La sospensione **non opera per i termini relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica nonché nelle procedure di rimborso IVA.** La sospensione si applica anche per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e formali.

La sospensione è **cumulabile** con la sospensione feriale e per l'adesione all'atto.

Adempimenti trimestrali

Come anticipato sopra, vengono introdotti **due nuovi adempimenti.** Di seguito illustriamo le loro caratteristiche principali.

SPESOMETRO TRIMESTRALE

Viene introdotto, a decorrere dal 2017, **l'invio trimestrale dei dati delle**

fatture emesse, acquisti, bollette doganali e note di variazione. Le informazioni richieste sono quelle relative:

- ai **dati identificativi dei soggetti** coinvolti nelle operazioni;
- **data e numero fattura;**
- **base imponibile, aliquote e imposte;**
- **tipologia** dell'operazione.

Viene prevista **l'esenzione degli agricoltori situati in zone montane.**

L'adempimento dovrà essere **effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre** (per il secondo trimestre entro il 16 settembre e per l'ultimo entro il mese di febbraio). Attualmente, inoltre, non viene prevista alcuna esclusione di carattere soggettivo / oggettivo all'adempimento. In sede di conversione è stato previsto che **l'invio del secondo trimestre 2017 va effettuato entro il 16.09, mentre l'invio relativo al primo semestre 2017 va effettuato entro il 25.07.2017.**

In sede di conversione è stata modificata la sanzione a **2 euro** per fattura con un **massimo di 1000** (dimezzata, anche nel massimale, se l'adempimento interviene entro 15 giorni dalla scadenza).

DATI LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI

Viene previsto, a decorrere dal 2017, **l'introduzione dell'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, da effettuare entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.**

Sono **esonerati**, in questo caso, coloro che **non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA** annuale o **all'effettuazione delle liquidazioni periodiche.**

In materia di sanzioni, viene previsto in caso di **inadempimento una sanzione da 500 a 2000 euro ridotta alla metà** nel caso in cui l'invio corretto venga effettuato entro **15 giorni.**

DICHIARAZIONE IVA

Mentre nel 2016 **l'adempimento annuale scadrà il prossimo 28.02.2017,**

a partire dal 2017 **la data di presentazione sarà posticipata al 30.04.**

Per quanto riguarda il credito risultante dalla dichiarazione integrativa a favore, lo stesso può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o dichiarazione annuale, utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso, al sussistere, per l'anno per il quale è presentata la dichiarazione integrativa, dei requisiti previsti dagli artt. 30 e 34, comma 9, DPR n. 633/72 (a condizione che la dichiarazione integrativa sia presentata entro il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo).

Qualora la **dichiarazione integrativa sia presentata oltre il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo il credito può essere:**

- utilizzato in compensazione dei debiti maturati a partire dal **periodo d'imposta successivo** a quello di presentazione della stessa;
- **chiesto a rimborso.**

Con l'aggiunta, in sede di conversione, del nuovo comma 6-quinquies è **previsto che resta ferma la possibilità da parte del contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che hanno inciso sull'obbligazione tributaria con conseguente indicazione di un maggior imponibile / debito d'imposta o di un minor credito.**

Studi di settore

Vengono meno le disposizioni relative agli studi di settore ed ai parametri, e specularmente vengono introdotti indici di premialità (attuati tramite decreto MEF) applicabili a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017.

Nuovi termini di versamento delle imposte

I **nuovi termini per il versamento delle imposte** sono i seguenti:

- **versamento IRPEF / IRAP va effettuato entro il 30.06** (prima il 16.06) **dell'anno di presentazione della dichiarazione;**
- in caso di **liquidazione, trasformazione, fusione o scissione** le società di persone o società semplici effettuano i versamenti entro **l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione;**
- il **versamento del saldo IRES / IRAP** delle società di capitali è

effettuato entro **l'ultimo giorno del mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;**

- le **società di capitali che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio versano il sando IRES / IRAP entro l'ultimo giorno successivo a quello di approvazione del bilancio.**

Viene confermata la **possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la consueta maggiorazione del 0,4%.**

Indagini finanziarie

Con riferimento ai **versamenti ed ai prelevamenti bancari non risultanti dalle scritture contabili** e per i quali **non è stato indicato il beneficiario, sono considerati ricavi ai fini delle indagini finanziarie solo se superiori a 1000 euro giornalieri o 5000 mensili.** Viene completamente eliminata la presunzione riferita ai compensi per i lavoratori autonomi. Per tali soggetti, quindi, **non opera più la presunzione in base alla quale i versamenti bancari costituiscono compensi non dichiarati.**

Spese sostenute dal committente a favore del professionista

Viene previsto che oltre alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, **anche quelle per prestazioni di viaggio e di trasporto non costituiscono reddito in natura.**

Eliminazione adempimenti

Viene confermata l'eliminazione della **comunicazione dati relativi a contratti di leasing, locazione e noleggio,** nonché il **modello INTRA degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute.**

Incentivi trasmissione telematica

In sede di conversione del decreto, è stato **modificato l'incentivo a favore di coloro che optano per la trasmissione telematica dei corrispettivi.** Viene infatti previsto che **la riduzione dei termini di accertamento ammonti a due anni e non a 1 anno come originariamente previsto.**

Cessione a turisti extra UE

Dal 01.01.2018 le fatture relative alle **cessioni di beni di importo complessivo superiore a 154,94 euro a turisti residenti o domiciliati in stati extra UE** da trasportare nei bagagli personali vanno emesse in modalità elettronica.

Dichiarazione integrativa

Viene **allineato il termine di rettifica a sfavore con quello di rettifica a favore**. Di conseguenza i contribuenti potranno correggere gli errori **entro il termine previsto per l'accertamento**.

Il credito risultante dalla rettifica può essere utilizzato in compensazione, salvo nel caso in cui l'integrativa sia presentata oltre il **termine previsto per la dichiarazione successiva**: in questo caso il credito potrà essere **utilizzato in compensazione** solamente dei **debiti maturati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di presentazione della stessa**.

Anche in materia di **dichiarazioni IVA**, viene prevista specularmente la **possibilità di effettuare rettifiche entro lo scadere del termine di accertamento**. In questo caso, il credito emergente può essere detratto, utilizzato o chiesto a rimborso a condizione che la dichiarazione integrativa sia presentata **entro il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo**.

I termini per la notifica delle cartelle e degli accertamenti decorrono – limitatamente agli elementi integrati – **dalla data della dichiarazione integrativa**.

In sede di conversione è stato precisato che resta ferma la possibilità per il contribuente di **far valere anche in sede di accertamento o di giudizio**, eventuali **errori di fatto o di diritto che hanno inciso sull'obbligazione tributaria con conseguente indicazione di un maggior imponibile o debito d'imposta o un minor credito**.

Quadro RW

Viene meno **l'obbligo di compilazione per gli immobili situati all'estero per cui non sono intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta**.

Riapertura voluntary disclosure

Vengono **riaperti i termini per accedere alla voluntary disclosure**, applicabile dallo scorso 24.10.2016 e **fino al prossimo 31.07.2017**. A differenza della versione precedente, viene ora previsto che:
→ è possibile **sanare le violazioni fino al 30.09.2016**;

- i **termini di accertamento sono prorogati al 31.12.2018** per le attività oggetto di collaborazione, con riferimento a tutti i tributi ed a tutte le annualità interessate (al 30.06.2017 per le istanze presentate per la prima volta);
- il contribuente è **esonerato alla presentazione del quadro RW** con riferimento al 2016 ed alla frazione di anno precedente alla presentazione dell'istanza;
- **l'impiego di denaro/beni di provenienza illecita non potrà essere contestata ai contribuenti** (art. 648-ter cp);
- l'ammontare derivante dalla procedura dovrà essere **versato entro il 30.09.2017** (la scadenza si riferisce alla prima rata, se viene dilazionato l'importo fino a tre rate mensili);
- nel caso di **mancato versamento o versamenti insufficienti, le sanzioni vengono aumentate;**
- sono **ammessi anche soggetti diversi da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici;**
- per **contanti e titoli al portatore viene prevista una particolare procedura con ausilio di un notaio** che prevede il deposito delle utilità su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura.

In sede di conversione sono state **introdotte le seguenti disposizioni:**

- se la collaborazione volontaria ha ad oggetto **contanti o valori al portatore** si presume che essi **derivino da redditi conseguiti a seguito di violazione degli obblighi dichiarativi** ai fini delle imposte dirette, addizionali, imposta sostitutive, IRAP e violazioni relative alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta **commesse nel 2015 e nei 4 anni precedenti (salvo prova contraria);**
- **non sono previste** sanzioni per il contribuente che avendo aderito alla precedente collaborazione volontaria non ha adempiuto agli **obblighi di monitoraggio fiscale per gli anni dal 2013 in poi a condizione che gli adempimenti medesimi siano eseguiti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia entro il 31.01.2017;**
- la presentazione di un'istanza ai sensi della disciplina precedente **non preclude una nuova procedura di voluntary disclosure.**

Depositi IVA

Vengono eliminate le **limitazioni di merce previste per l'introduzione nel**

deposito IVA a prescindere che l'operatore sia nazionale / UE o extra UE.

In caso di **estrazione dal deposito l'imposta è dovuta dal soggetto che effettua l'estrazione ed è versata dal gestore del deposito in nome e per conto del predetto soggetto entro il 16 del mese successivo.**

Modello 730

Viene prevista la **proroga a regime del termine dal 07.07 al 23.07** per la consegna al contribuente della **copia del modello e del relativo prospetto di liquidazione e dell'invio telematico dei modelli 730 comprensivi di 730 / 4** (è necessario che il CAF abbia inviato entro il 07.07 almeno l'80% delle dichiarazioni).

Nel caso di **rilascio di visto di conformità infedele** vengono richiesti al CAF o professionista abilitato **non solo l'imposta ma anche le sanzioni e gli interessi** che sarebbero stati applicati al contribuente.

Ravvedimento tributi doganali e accise

Viene **estesa la disciplina del ravvedimento** (con particolare riferimento alle riduzioni di 1/6 ed 1/7) ai **tributi amministrati dall'Agenzia delle Dogane.**

Registrazione contratti di locazione a cedolare secca

In caso di **mancata registrazione del contratto di locazione viene prevista una sanzione dal 120 al 240% dell'imposta dovuta**, con riduzione della stessa dal **60 al 120%** qualora la registrazione **intervenga entro 30 giorni.**

Nel caso di **mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga non si determina la revoca dell'opzione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente** (sanzione pari a 100 euro, ridotta a 50 se interviene entro 30 giorni).

Versamenti F24 soggetti privati

Viene prevista la **possibilità di effettuare i versamenti di importo superiore a 1000 euro senza servizi telematici** (se non ci sono compensazioni).

Regime forfetario

In merito alle operazioni entra UE viene stabilito che i contribuenti forfetari applicano alle **importazioni / esportazioni / operazioni assimilate le**

disposizioni contenute nel DPR n. 633/72 salvo l'impossibilità di acquistare beni o servizi senza applicazione dell'IVA, ossia con l'utilizzo del plafond. In ogni caso non è mai prevista la detrazione dell'IVA. Viene prevista l'emissione di un decreto MEF entro il 02.03.2017.

Credito IVA e garanzia

La somma oltre la quale risulta necessaria la garanzia sul rimborso viene innalzata **da 15.000 a 30.000 euro**. Non viene richiesta garanzia per i **soggetti non a rischio presentando la dichiarazione annuale munita di visto di conformità** e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati **requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO